



Tribunale di Reggio Emilia
Sezione seconda civile

Sent. n. 434/15
Dep. 20/3/15
Pub. ex art. 281 bis c.p.
Cron. 1030/15
Rep. 928/15

RGN 9177/20123.

Udienza del 20/03/2015, alle ore 9,30,

Davanti al got dott.ssa Monica Santa Kumbasar, è comparso l'avv. [redacted] per R [redacted] F [redacted] per parte attrice; l'avv. B [redacted] B [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted] per parte convenuta.

Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni; l'avv. [redacted] precisa come da memoria depositata in data 9/3/2015.

L'avv. [redacted] precisa come da note conclusive in data 6/3/2015.

I procuratori delle parti depositano nota spese.

A questo punto il Giudice invita le parti a discutere oralmente le causa.

Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per emettere la sentenza.

Alle ore 10,00 il Giudice uscito dalla camera di consiglio dà lettura della seguente sentenza che, redatta su un foglio separato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Il giudice
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar

GIURETT



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Emilia in persona del GOT Avv. Monica Santa Kumbasar in funzione di Giudice Unico, all'udienza del 20 marzo 2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n°9177 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012,

PROMOSSA DA

R. [REDACTED] P. [REDACTED] residente a Reggio Emilia in [REDACTED], rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED] in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Emilia, [REDACTED]
[REDACTED]

- attrice -

CONTRO

Comune di R. [REDACTED] E. [REDACTED] in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] a Reggio Emilia in [REDACTED] n° 14 in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- convenuto -

OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1. La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dopo che le parti, precisate le conclusioni, hanno proceduto a discussione orale della causa. La domanda non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento per le cau-

sali qui di seguito precisate.

La signora P [REDACTED] R [REDACTED] con atto di citazione notificato il 19/12/2012 conveniva in giudizio il Comune di R [REDACTED] E [REDACTED] per sentirne dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. e conseguentemente per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti.

Assumeva all'uopo parte attrice di essere caduta in data 23/3/2010, provocandosi delle lesioni, a causa di una buca, priva di segnalazione, presente sul manto stradale del Comune di R [REDACTED] E [REDACTED] in prossimità dell'intersezione tra via S. Girolamo e via Borgogna.

Concludeva pertanto per la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di € 31.748,37 o a quella maggiore o minore somma ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre alle spese per la mediazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di R [REDACTED] E [REDACTED] con comparsa di costituzione e risposta in data 13/3/2013, contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree di cui chiedeva la reiezione.

La causa, veniva istruita con le prove orali richieste dalle parti e con la Consulenza Tecnica d'Ufficio.

2. La domanda non è fondata e pertanto deve essere rigettata.

Ed invero seppure sia emerso dall'istruttoria che a seguito della caduta occorsa in data 23/3/2010 la signora P [REDACTED] R [REDACTED] abbia riportato le lesioni come descritte nella perizia del CTU dott. [REDACTED], non è tuttavia emerso il nesso causale tra l'evento dannoso e le condizioni del manto stradale. In buona sostanza parte attrice non ha fornito la prova, necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. , del nesso causale tra l'oggetto della custodia e l'evento.

“Se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (Cassazione civile , sez. VI 03/02/2015 n. 1896).

Nella fattispecie infatti nessuno ha confermato di aver visto parte attrice rovinare a terra a causa della buca sull'asfalto.

Anche la teste [REDACTED] che accompagnava la R [REDACTED] il giorno del sinistro ha dichiarato *“ad un certo punto ho visto la signora caduta in terra con delle*

ferite sulle labbra; poi abbiamo guardato in basso ed abbiamo visto che c'era un avvallamento di circa 10 cm sulla strada (c'era l'asfalto)".

La stessa teste peraltro non ha identificato la buca documentata da parte attrice con le foto in atti con quella vista il giorno in cui si è verificato l'evento per cui è causa (*"non posso ricordarmi che la buca ritratta sia proprio quella della foto"*).

Né peraltro parte attrice ha fornito la prova che la buca /avallamento costituisse un'insidia stradale intesa come stato di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integrava una situazione di pericolo occulto, ma si è limitata a rilevare l'assenza di idonea segnaletica.; circostanza peraltro superata dalle circostanze di tempo e di luogo presenti al momento del sinistro:era il 23/3/2010 alle 9,45 del mattino ed in mancanza di nebbia,(circostanza confermata dalla teste ██████████ -*"mi pare non ci fosse nebbia"*-

Tantomeno parte attrice ha fornito la prova,come sarebbe stato suo onere di aver prestato la dovuta attenzione nell'uso della strada (a maggior ragione nella fattispecie trattandosi di pedone non marciante sul marciapiedi, che quindi avrebbe dovuto stare particolarmente attento alle condizioni della strada che si accingeva a percorrere), in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 27493/2013).

La circostanza che la signora R ██████████ non abbia prestato la dovuta attenzione nell'attraversare la strada è peraltro suffragata dal fatto che sia caduta solo lei pur essendo vicina all'amica ██████████, sua coetanea, che le stava al fianco. La suddetta circostanza induce quindi a ritenere che la caduta della R ██████████ ed il conseguente danno siano riconducibili al comportamento colposo della predetta che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarla.

Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c. entrambe non provate nel caso di specie, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso de quo, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.

3. Essendo nella piena discrezionalità del giudice decidere in merito alle spese di lite, stante la presenza della buca sulla strada, fatto pacifico e non contestato, certo altresì che parte attrice abbia subito un danno, come documentato dalla CTU,

in assenza tuttavia di un numero sufficiente di prove che possa ricollegare la caduta dell'attrice alla buca suddetta e quindi a responsabilità dell'Amministrazione convenuta, ritenuto pertanto legittimo per parte attrice aver proposto il presente giudizio, ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. Si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di C.T.U.

P. Q. M.



Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOT Avv. Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di satezza e respinta, così provvede:

- respinge le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido di loro le spese di C.T.U..


Sentenza letta a verbale d'udienza in Reggio Emilia il 20 marzo 2015.

Il GOT

(Avv. Monica Santa Kumbasar)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro



TRIBUNALE
DI
REGGIO
EMILIA